Allegato "B" rep. 9247

STATUTO

AZIENDA SPECIALE CONSORTILE

"ACQUE PUBBLICHE DELLA CALABRIA"

TITOLO I

STRUTTURA E FUNZIONAMENTO

Art. 1. Denominazione, natura giuridica e territorialità

1.1. E' costituita, ai sensi degli articoli 31 e 114 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), l'Azienda Speciale Consortile

"ACQUE PUBBLICHE DELLA CALABRIA"

(in sigla "A.P.C.")

(Azienda Speciale Consortile o Azienda), ente in house providing dei Comuni Soci e degli altri Enti Pubblici Soci operanti nel territorio della Regione Calabria.

1.2. L'Azienda Speciale è un ente pubblico dotato di personalità giuridica pubblica, soggettività fiscale e autonomia gestionale; non ha finalità di lucro e persegue il pareggio di bilancio.

1.3. L'Azienda esercita la propria attività nei Comuni della Calabria, ovvero nell'Ambito Territoriale Ottimale istituito con legge regionale n. 34 del 29/12/2010, comprendente l'intera circoscrizione territoriale regionale.

Art. 2. Sede legale

2.1. L'Azienda ha sede legale nel Comune di **Cosenza.**

2.2. Con deliberazione motivata dell'Organo amministrativo potranno essere istituite e/o soppresse, nei modi di legge, dipendenze, filiali, succursali, sportelli e uffici di rappresentanza.

Art. 3. Oggetto

3.1. L'Azienda ha per oggetto la gestione di servizi idrici integrati, nonché le attività a questa complementari, presupposte o conseguenti. A titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Azienda svolge le seguenti attività: la gestione integrata delle risorse idriche nelle fasi di captazione, adduzione, potabilizzazione, distribuzione, fognatura e depurazione e la commercializzazione dell'acqua sia per usi civili che per usi industriali o agricoli; la progettazione e gestione di sistemi di reti di acquedotto e fognature; la progettazione, realizzazione e gestione delle opere e impianti necessari alla gestione integrata delle risorse idriche; la progettazione e realizzazione e gestione degli impianti di potabilizzazione, depurazione, smaltimento di acque sia civili che industriali; la realizzazione e la gestione degli impianti energetici da fonti alternative, di supporto e relative alle attività del servizio idrico integrato; la realizzazione e gestione

di tecnologie, anche informatiche, per la salvaguardia dell'ambiente, in relazione all'attività di gestione integrata delle acque; l'esercizio dell'attività di autotrasporto di cose e rifiuti in conto proprio e lo smaltimento dei reflui liquidi, civili e industriali e dei fanghi derivanti dai processi di depurazione, siano essi classificati come rifiuti pericolosi e non pericolosi; lo smaltimento di rifiuti liquidi autotrasportati di origine domestica e/o industriale presso gli impianti di depurazione, attività e/o servizi di bonifica e riqualificazione ambientale ad essa conferiti dagli Enti proprietari o affidati da altri soggetti pubblici o privati in virtù di specifici atti convenzionali; l'attività di autoriparazione sui mezzi propri; l'organizzazione e la gestione dei servizi connessi all'intero ciclo delle acque, intendendosi per tali, ad esempio, la verifica dei consumi, la bollettazione e la riscossione delle tariffe; la fornitura di consulenza, assistenza e servizi a soggetti pubblici e privati nel campo delle analisi di laboratorio; provvedere, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici, a studi, iniziative, ricerche, al fine di promuovere e migliorare le conoscenze e le tecnologie dei settori di proprio interesse; esercitare attività o servizi connessi, ausiliari, strumentali, accessori o complementari rispetto alle attività di cui sopra e comunque riferibili ai servizi a rete, nessuno escluso; quant'altro ritenuto utile per l'attuazione dello scopo, compreso la gestione di ogni e qualsivoglia rete di impianto destinata al servizio pubblico.

3.2. L'Azienda, sotto pena di grave irregolarità ex art. 2409 c.c., dovrà effettuare oltre l'ottanta per cento del fatturato nello svolgimento dei compiti affidati dagli enti pubblici soci. La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale dell'Azienda.

3.3. Per il raggiungimento dell'oggetto sociale, l'Azienda potrà compiere operazioni finanziarie commerciali, mobiliari e immobiliari, concedendo fideiussioni, ipoteche, avalli, e garanzie reali anche a favore di terzi; potrà assumere direttamente ed indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società, imprese, aziende o consorzi aventi oggetto analogo ed affine o connesso al proprio ed eventualmente anche di settori diversi nonché fare ogni altra operazione che sarà ritenuta necessaria o

comunque utile ai fini della realizzazione degli scopi sociali, il tutto con esclusione delle attività professionali protette e delle attività riservate agli Istituti di Credito e Finanziari di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, ed al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive disposizioni integrative o modificative.

3.4. Si intendono comprese nell'oggetto sociale le seguenti attività:

a) l'acquisto a titolo oneroso o a titolo gratuito, la permuta, l'assunzione in locazione, anche finanziaria, in comodato o in concessione di beni mobili o immobili, aziende o rami aziendali, ritenuti idonei o utili alla realizzazione delle attività di cui al precedente comma;

b) l'acquisizione, in qualsiasi forma, di beni e servizi necessari per la realizzazione delle attività previste dal precedente comma;

c) l'esecuzione, totale o parziale, diretta o indiretta, delle opere di manutenzione ordinaria o straordinaria delle reti, degli impianti, delle altre opere realizzate e/o gestite.

3.5. Per i servizi assegnati in gestione all'Azienda, la stessa assicura l'informazione agli utenti e in particolare promuove iniziative, anche di carattere culturale, per garantire il risparmio e il corretto uso delle risorse idriche.

TITOLO II
ORGANI DELL'AZIENDA

Art. 4. Organi dell'Azienda Speciale Consortile

4.1. Sono organi dell'Azienda:

L'Assemblea;

Il Consiglio di Amministrazione;

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione;

Il Collegio dei Revisori dei Conti;

Il Direttore.

Art. 5. Assemblea

5.1. L'Assemblea è l'organo di indirizzo e controllo dell'Azienda ed è composta dai Sindaci dei Comuni Soci, anche se partecipanti per il tramite di società in house, di aziende e/o altre forme associative di matrice pubblicistica o privatistica e dai rappresentanti legali degli altri enti pubblici Soci. Per la partecipazione alle sedute i componenti potranno delegare, con atto scritto, altri soggetti.

5.2. L'Assemblea è un organo permanente, non soggetto a rinnovi per scadenze temporali, ma sottoposto a variazioni nella compagine soltanto quando si verifichi un cambiamento nella titolarità delle cariche. Nessun compenso è dovuto ai Sindaci ed ai rappresentanti legali degli enti Soci per la partecipazione alle

riunioni dell'Assemblea e per lo svolgimento delle relative funzioni.

5.3. La Presidenza dell'Assemblea spetta al Sindaco eletto come Presidente dall'Assemblea. Il Presidente dell'Assemblea convoca le riunioni almeno due volte l'anno, per l'approvazione degli atti fondamentali di cui all'art. 114 del d.lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii., ed ogni volta che lo ritenga necessario.

5.4. L'assemblea può essere convocata su richiesta motivata dei Sindaci rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) della popolazione residente.

5.5. Le decisioni dell'Assemblea sono assunte a maggioranza di 2/3 (due terzi) dei voti, con deliberazioni a scrutinio palese.

5.6. Le deliberazioni concernenti gli argomenti sotto indicati sono sottoposte all'approvazione dell'Assemblea e, nel termine di 15 giorni dall'adozione, dai Consigli Comunali dei Comuni soci e dagli organi preposti degli altri enti soci:

elezione del Presidente;

nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione;

nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione e, se ritiene, del Vicepresidente della Assemblea, quale mero sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento di costui senza riconoscimento di compensi aggiuntivi;

scioglimento del Consiglio di Amministrazione e revoca dei singoli membri dell'organo, con delibera motivata e senza pretesa da parte degli stessi di risarcimento del danno;

la nomina, su proposta del Consiglio di Amministrazione, del Direttore;

l'ammontare delle indennità, del gettone di presenza e degli eventuali rimborsi spese dovuti ai componenti del Consiglio di amministrazione, con i limiti fissati dalla legge e dal presente Statuto;

la nomina del Collegio dei Revisori e la determinazione del compenso allo stesso attribuito;

definizione degli indirizzi strategici dell'Azienda cui il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi nella gestione;

il contratto di servizio da stipulare con l'Autorità Idrica della Calabria ed eventuali altri contratti con i Comuni, su proposta del Consiglio di Amministrazione;

l'approvazione e le modifiche della Carta dei servizi;

il bilancio preventivo e il bilancio d'esercizio e approvazione degli altri atti fondamentali di cui all'art. 114 del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

nomina e revoca dei rappresentanti dell'Azienda negli Enti cui essa partecipa;

i regolamenti aziendali;
l'ammissione di nuovi Comuni Soci nell'Azienda;
la contrazione dei mutui;
l'acquisto, l'alienazione e la permuta a qualsiasi titolo di beni immobiliari;
lo scioglimento anticipato dell'Azienda.
Le determinazioni degli Enti associati devono essere assunte con atto deliberativo dei rispettivi organi competenti, nel termine di 15 giorni dal ricevimento dell'atto consortile e si considerano adottate in caso di silenzio.
5.7. Gli atti di cui al presente articolo non possono essere adottati in via d'urgenza da altri Organi dell'Azienda, salvo quelli attinenti al bilancio preventivo e di esercizio ed alla sottoscrizione di mutui, da sottoporre a ratifica dell'Assemblea nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.
5.8. Alle sedute dell'Assemblea partecipano il Presidente del Consiglio di Amministrazione o suo delegato, il Direttore e l'addetto alla verbalizzazione.

Art. 6. Convocazione della Assemblea

6.1. L'Assemblea è convocata dal suo Presidente mediante PEC o altre modalità idonee a dimostrare il ricevimento della convocazione con un preavviso di almeno dieci giorni lavorativi antecedenti a quello fissato per l'adunanza. Nei casi d'urgenza il termine suddetto è ridotto a quarantotto ore.
6.2. L'avviso di convocazione deve contenere il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare e l'indicazione della prima e della seconda convocazione, che devono tenersi a non meno di 24 ore di distanza. In mancanza delle formalità suddette l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando siano intervenuti i rappresentanti di tutti i Comuni e gli altri Enti Pubblici Soci. La prima adunanza viene convocata dal componente dell'Assemblea che rappresenta il Comune con il maggior numero di abitanti tra i Comuni aderenti all'Azienda ed è da questi presieduta fino alia nomina del Presidente.
6.3. L'Assemblea, in prima convocazione, è validamente costituita con l'intervento dei 3/4 (tre quarti) dei componenti ai sensi dell'art. 7.1. In caso di seduta infruttuosa di prima convocazione, l'Assemblea può deliberare in seconda convocazione solo sugli stessi oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima. L'Assemblea in seconda convocazione risulta validamente costituita purché i Comuni e gli altri Enti Pubblici Soci presenti rappresentino almeno il 50% (cinquanta per cento) dei componenti. Il quorum relativo alla validità dell'adunanza è verificato

all’atto della votazione su ogni singolo argomento.

6.4. L’Assemblea può tenersi in modalità telematica, purché vi sia il modo di verificare l’identità dei partecipanti. In ogni caso l’Assemblea può dotarsi di un regolamento che disciplini la propria attività funzionale e organizzativa.

Art. 7. Deliberazioni assembleari

7.1. Le quote di partecipazione dei Comuni soci sono determinate in rapporto alla popolazione residente nel Comune secondo i dati dell’ultimo censimento ISTAT. A ciascun Comune è riconosciuta rappresentatività assembleare proporzionalmente alla popolazione residente.

7.2. È valida la deliberazione approvata dai 2/3 (due terzi) dei presenti, calcolati secondo le quote di partecipazione determinate ai sensi del punto precedente e secondo il criterio capitario.

7.3. Ai Comuni Soci partecipanti per il tramite di società in house, di aziende e/o altre forme associative di matrice pubblicistica o privatistica vengono comunque riconosciute, al singolo comune, quote di partecipazione ai sensi del comma 1 e partecipano individualmente alle deliberazioni secondo il criterio capitario come singolo Comune Socio.

7.4. Agli altri enti pubblici soci viene riconosciuta una quota di partecipazione da stabilirsi con delibera assembleare.

Art. 8. Composizione e nomina del Consiglio di Amministrazione. Durata e cessazione della carica, sostituzioni e revoca

8.1. Il Consiglio di Amministrazione si compone di quindici membri, compreso il Presidente, in rappresentanza delle cinque Province e delle diverse fasce di popolazione.

8.2. I membri del Consiglio di Amministrazione e il Presidente sono nominati dall’Assemblea, in modo da garantire che il genere meno rappresentato ne conti almeno un terzo, arrotondato per eccesso.

8.3. Gli amministratori durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica. Essi sono rieleggibili e revocabili in qualunque tempo dall’Assemblea. Qualora il consiglio di amministrazione non sia ricostituito nel termine di cui sopra, il medesimo organo è prorogato per non più di 45 giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo. Nel periodo di prorogatio l’organo può adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei

motivi di urgenza e indifferibilità.

8.4. Non può essere membro del Consiglio di Amministrazione, e nel caso è dichiarato decaduto:

a) chi incorra nelle cause di incompatibilità e ineleggibilità alla candidatura a cariche elettive previste dalla legge;

b) chi abbia una lite pendente con l'Azienda;

c) chi si trovi comunque in conflitto di interesse con l'Azienda o con i Comuni o altri organismi partecipati dei Comuni consorziati.

Le cause di inconferibilità, di incompatibilità e di decadenza da membro del Consiglio di Amministrazione sono comunque quelle previste dalle norme del Codice Civile e dalle altre disposizioni di legge.

8.5. I membri del Consiglio di amministrazione che non intervengono senza giustificato motivo a tre sedute consecutive, ovvero sei sedute entro l'anno, sono dichiarati decaduti. La decadenza è proposta dal Consiglio stesso e decretata dal Presidente dell'Assemblea.

8.6. I membri del Consiglio che per qualsiasi causa cessino dalla carica in corso di mandato, sono sostituiti dall'Assemblea entro trenta giorni dalla cessazione. I nuovi membri esercitano le loro funzioni limitatamente al periodo di tempo in cui sarebbero rimasti in carica i loro predecessori.

8.7. Nelle more della nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea può nominare un Commissario straordinario, cui possono essere assegnati i poteri del Presidente e del Consiglio di amministrazione.

8.8. Nel caso in cui nel Consiglio di Amministrazione venga meno per qualunque causa la maggioranza dei suoi componenti, verrà meno l'intero Consiglio di Amministrazione, che dovrà pertanto essere rinnovato secondo le norme statutarie.

Art. 9. Convocazione e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

9.1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede dell'Azienda o in altro luogo indicato nel relativo avviso di convocazione. Può comunque essere tenuto anche in modalità telematica purché siano riconoscibili ed individuabili i partecipanti. È convocato dal Presidente, che fissa l'ordine del giorno, in base alle esigenze aziendali. La convocazione é obbligatoria e senza indugio nel caso in cui ne facciano richiesta scritta e motivata:

un decimo dei Sindaci degli enti soci, determinato secondo il criterio capitario;

un terzo dei membri del Consiglio di amministrazione;

il Collegio dei Revisori;
il Direttore.

9.2. Gli avvisi di convocazione recano l'ordine del giorno, la data e l'ora della seduta. Sono trasmessi a mezzo posta, via mail o posta certificata ai membri del Consiglio di amministrazione, al Direttore e dal Collegio dei Revisori, almeno tre giorni prima della data prevista per la seduta, salvo i casi d'urgenza. Alle sedute partecipa, senza diritto di voto, il Collegio dei Revisori. Il Direttore partecipa alle sedute e fornisce pareri motivati, oggetto di verbalizzazione.

9.3. Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza dei partecipanti. Le deliberazioni sono adottate con voto palese.

Art. 10. Competenza del Consiglio di Amministrazione

10.1. Il Consiglio è competente per tutti gli atti di gestione dell'Azienda, nel rispetto delle prerogative del Direttore. Il Consiglio di amministrazione è l'autorità amministrativa di riferimento dell'Azienda ed opera nel rispetto delle finalità e degli indirizzi dei Soci, per il raggiungimento degli obiettivi istituzionali attraverso funzioni di programmazione e controllo delle attività aziendali e relative fasi operative. Esercita i più ampi poteri riguardanti l'attività ordinaria e straordinaria dell'Azienda che non siano, per legge o statuto di competenza dell'Assemblea, del Presidente o del Direttore, a cui competono tutti gli atti di gestione diretta ai sensi dell'art. 12 dello Statuto.

10.2. In particolare, il Consiglio di Amministrazione:

propone all'Assemblea i regolamenti previsti nel presente statuto e gli altri regolamenti interni che si rendessero necessari per il buon funzionamento dell'Azienda;

licenzia gli schemi del piano-programma triennale, del contratto di servizio, del bilancio preventivo pluriennale e del relativo piano degli investimenti, del bilancio preventivo economico annuale e del bilancio d'esercizio e relativi allegati;

approva il piano del fabbisogno del personale, con cadenza annuale, sottoponendo alla valutazione dell'Assemblea eventuali modifiche rispetto a quello approvato nell'esercizio precedente;

autorizza le assunzioni proposte dal direttore, nel rispetto delle procedure di reclutamento e degli atti di indirizzo degli Enti Soci;

emana le direttive generali per il raggiungimento degli obiettivi aziendali, nel rispetto degli indirizzi programmatici fissati dall'Assemblea;

la stipula di convenzioni e protocolli d'intesa nell'interesse dell'Azienda, fermo restando che il governo del servizio idrico integrato è incompatibile con lo scopo di lucro;
propone all'Assemblea l'assunzione di mutui e le altre operazioni finanziarie a medio e lungo termine;
propone all'Assemblea la nomina, conferma e risoluzione del rapporto di lavoro col Direttore;
licenzia lo schema di Carta dei servizi, che sottopone all'Assemblea;
delibera l'indizione e l'aggiudicazione di appalti e forniture non rientranti nella competenza del Direttore;
autorizza il Direttore a rappresentare l'Azienda nelle controversie giudiziarie, nei limiti di cui all'art. 12 del presente statuto;
delibera ogni altro provvedimento necessario al raggiungimento dei fini istituzionali dell'Azienda che non sia riservato all'Assemblea, al Presidente o al Direttore dalla legge o dal presente Statuto.

Art. 11. Presidente del Consiglio di Amministrazione

11.1. Il Presidente è nominato dall'Assemblea e rappresenta l'Azienda nei rapporti con le autorità locali, regionali e statali, assicura l'attuazione degli indirizzi dell'Assemblea.

11.2. Spetta al Presidente:
convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione;
sovrintendere al buon funzionamento dell'Azienda e vigilare sull'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
firmare la corrispondenza e gli atti del Consiglio di Amministrazione;
riferire periodicamente ai Soci sull'andamento della gestione dell'Azienda ai sensi del presente Statuto;
promuovere le iniziative volte ad assicurare una integrazione dell'attività dell'Azienda con le realtà sociali, economiche e culturali della comunità locale;
verificare che le iniziative di informazione e partecipazione dell'utenza e della cittadinanza siano conformi a quanto previsto dal presente Statuto e agli indirizzi dell'Assemblea;
adottare, in caso di necessità ed urgenza, sotto la propria responsabilità, i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione che devono essere sottoposti al Consiglio stesso nella sua prima adunanza per la ratifica.

Art. 12. Direttore. Competenze.

12.1. Il Direttore ha la responsabilità amministrativa dell'Azienda e la rappresentanza legale.

12.2. Il Direttore è responsabile di tutta l'attività gestionale necessaria per il raggiungimento degli

obiettivi di sviluppo e funzionali stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

12.3. Al Direttore competono in particolare le seguenti attribuzioni:

esegue le delibere del Consiglio di Amministrazione;

formula proposte al Consiglio di Amministrazione;

sottopone al Consiglio di Amministrazione lo schema del piano programma, del Bilancio di previsione e degli altri atti fondamentali;

rappresenta l'Azienda in giudizio, fatta salva l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione quando la lite non riguarda la riscossione di crediti derivati dal normale esercizio dell'Azienda stessa;

esercita tutte le altre attribuzioni conferitegli dal presente Statuto e dal Consiglio di Amministrazione;

dirige il personale dell'Azienda; è responsabile dell'applicazione dei Contratti Nazionali e degli accordi interni eventualmente stipulati; propone al Consiglio di Amministrazione le modalità generali a cui si ispira la gestione del personale, delle trattative e delle relazioni sindacali;

cura gli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro, alla tutela della riservatezza delle operazioni aziendali e dei dipendenti e all'accesso agli atti amministrativi;

adotta i provvedimenti per il miglioramento dell'efficienza e della funzionalità dei vari servizi aziendali e per l'organico sviluppo;

decide le misure disciplinari inferiori alla sospensione e, nei casi d'urgenza, i provvedimenti di sospensione cautelativa del personale, fermo restando quanto previsto dal CCNL e dal Regolamento disciplinare aziendale;

formula proposte per la adozione dei provvedimenti di sospensione, licenziamento o equiparati del personale;

presiede alle aste e alle licitazioni private;

stipula i contratti;

provvede sotto la propria responsabilità agli acquisti in economia ed alle spese indispensabili per il normale ed ordinario funzionamento dell'Azienda nei casi ed entro i limiti previsti dal Regolamento Economale Aziendale;

firma la corrispondenza e tutti gli atti di sua competenza;

vigila sul regolare e puntuale invio degli atti fondamentali all'Assemblea ed agli Enti Soci;

interviene nelle udienze di discussione delle cause di lavoro con facoltà, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione di conciliare o transigere la controversia. Può tuttavia farsi rappresentare da un

dirigente o da un impiegato dell'Azienda previo conferimento di procura;
compie tutti gli atti necessari a garantire il corretto e funzionale esercizio dell'Azienda.

12.4. Le funzioni previste nel presente articolo possono essere delegate dal Direttore ad uno o più dirigenti dell'Azienda, con il consenso del Consiglio di Amministrazione.

12.5. Nei casi di temporanea vacanza del posto di direttore o di sua assenza prolungata il Consiglio di Amministrazione affida temporaneamente le funzioni ad altro dirigente dell'Azienda o, quando ciò non sia ritenuto possibile o opportuno, al Presidente del Consiglio di Amministrazione o a persone esterne in possesso dei necessari requisiti professionali.

12.6. Il Direttore non può assumere alcun incarico o ufficio o svolgere altre attività, comunque compensate, al di fuori dell'azienda, senza il preventivo assenso scritto del Consiglio di Amministrazione, nei limiti stabiliti dalle leggi e dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

Art. 13. Assunzione e trattamento economico del Direttore

13.1. Il Direttore è nominato dall'Assemblea, per tre esercizi, su proposta del Consiglio di Amministrazione a seguito di selezione pubblica, in esito ad una procedura di selezione pubblica tra soggetti in possesso d'idonea laurea magistrale, o equivalente, e di alta professionalità e comprovata esperienza dirigenziale almeno quinquennale nel settore dei servizi pubblici locali con particolare riguardo al servizio idrico integrato, e può essere riconfermato.

13.2. A tale fine il Consiglio di Amministrazione stabilisce le modalità della selezione, i termini di pubblicazione e i contenuti del relativo bando. Decorso il termine di presentazione delle domande, nomina la Commissione esaminatrice.

13.3. Il trattamento economico e normativo del Direttore è disciplinato dal Contratto Nazionale Dirigenti di Confservizi.

13.4. Durante il triennio il Direttore non può essere licenziato se non per giusta causa riguardante l'Azienda o comunque la sua funzionalità ed efficienza. I motivi del licenziamento dovranno, a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione, essere contestati all'interessato per iscritto con invito a presentare pure per iscritto, ed in congruo termine, comunque non inferiore a 15 giorni, le sue difese. I motivi del licenziamento devono farsi constare esplicitamente nella deliberazione del Consiglio di

Amministrazione. Il licenziamento deve essere deliberato dall'Assemblea dei Soci.

Art. 14. Organo di Revisione

14.1. Il controllo contabile è affidato ad un Collegio di Revisori composto da tre membri nominati dall'Assemblea, nel rispetto delle disposizioni di genere, e scelti tra gli iscritti all'apposito registro dei revisori legali.

14.2. I Revisori durano in carica fino alla approvazione del bilancio di esercizio del terzo anno successivo a quello di nomina e comunque fino alla ricostituzione del Collegio stesso. I Revisori non sono revocabili, salvo che per giusta causa.

14.3. E' fatta salva ogni altra causa di inconferibilità e di incompatibilità prevista dalla legge.

14.4. AI Presidente ed ai membri del Collegio dei Revisori è corrisposta una adeguata indennità il cui ammontare è deliberato all'atto della nomina entro i limiti del 50% di quanto attribuito ai componenti del Collegio dei Revisori del maggior Ente Socio per popolazione.

Art. 15. Collegio dei Revisori. Competenze

15.1. Il Collegio dei Revisori dei Conti deve accertare la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, l'osservanza delle norme tributarie ed attestare nelle relazioni al conto consuntivo la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione.

15.2. Il Collegio dei Revisori, nella relazione che è tenuto a redigere in sede di esame del rendiconto, deve attestare oltre alla corrispondenza delle risultanze di bilancio con le scritture contabili, la conformità delle valutazioni di bilancio, ed in particolare, degli ammortamenti, degli accantonamenti, e dei ratei e risconti, ai criteri di valutazione di cui agli articoli 2424 e seguenti del Codice Civile, in quanto applicabile. Il collegio dei Revisori deve, inoltre, riscontrare almeno ogni trimestre la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà aziendale o ricevuti dall'Azienda in conto cauzione e custodia.

15.3. Il Collegio dei Revisori esprime il proprio parere su specifiche questioni attinenti alla gestione economico finanziaria sottopostegli dal Consiglio di Amministrazione e dal Comune ed in specie sui progetti di investimento, sull'impiego fruttifero delle disponibilità di cassa, sull'acquisto di azioni o di quote societarie.

15.4. I Revisori possono in qualsiasi momento procedere

anche individualmente agli accertamenti di competenza.

15.5. AI Collegio viene assicurato l'accesso agli atti e documenti dell'Azienda che siano di interesse per l'espletamento delle sue funzioni.

15.6. I Revisori sono invitati alle sedute del Consiglio di Amministrazione e vi partecipano senza diritto di voto.

15.7. E' fatta salva ogni altra funzione attribuita al Collegio dei Revisori dalla legge con riferimento alle Aziende costituite per la gestione di servizi pubblici locali.

Art. 16. Struttura organizzativa e coordinamento attività

16.1. Il Consiglio di Amministrazione delibera, su proposta del Direttore, la struttura organizzativa e le sue variazioni, le aree funzionali dell'Azienda, le principali mansioni dei responsabili ed il coordinamento dell'attività tra il Direttore, i dirigenti e i responsabili di tali aree.

Art. 17. Rapporto di lavoro dei dipendenti

17.1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Azienda, compresi i dirigenti, ha natura privatistica.

17.2. La disciplina generale dello stato giuridico e del trattamento economico del personale dipendente è quello che risulta dai vigenti CCNL stipulati dalle associazioni nazionali di categoria dell'Azienda, dai Contratti Collettivi integrativi di settore, aziendali ed individuali, nonché dalle leggi vigenti.

17.3. Il reclutamento del personale avviene mediante le modalità previste da apposito regolamento, nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei princìpi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione il suddetto articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Art. 18. Rapporto con gli Enti Soci e controllo analogo

18.1. L'assemblea dei soci determina gli indirizzi cui l'Azienda deve attenersi nell'attuazione dei suoi compiti ed emana le direttive generali necessarie al raggiungimento degli obiettivi di interesse collettivo che l'assunzione dei pubblici servizi affidati all'Azienda è destinata a soddisfare.

18.2. A tale scopo il Presidente ed il Direttore, congiuntamente, presentano annualmente all'Assemblea, una relazione sull'andamento dell'Azienda contenente in sintesi i dati significativi della gestione aziendale; la relazione deve comprendere in particolare, lo stato

di realizzazione di programmi e le motivazioni degli eventuali scostamenti delle indicazioni del piano programma. La relazione deve comprendere in particolare, lo stato di realizzazione di programmi e le motivazioni degli eventuali scostamenti dalle indicazioni del piano programma.

18.3. Spetta ai Comuni Soci funzione di controllo nel rispetto delle finalità e degli indirizzi dettati all'Azienda. Ai fini dell'esercizio della suddetta funzione il Presidente della Assemblea dei Soci trasmette annualmente ai Consigli Comunali dei Comuni Soci, la relazione di cui al comma 2.

18.4. Gli atti fondamentali del Consiglio di Amministrazione soggetti all'approvazione dei Consigli Comunali sono i seguenti:

il piano-programma;

il budget economico, almeno triennale;

il bilancio di esercizio;

il piano degli indicatori di bilancio;

partecipazione a società di capitali, ad enti, consorzi, società cooperative.

18.5. Gli atti cui al precedente comma, sono approvati dal Consiglio Comunale entro 30 giorni dalla data di ricevimento.

Art. 19. Capitale di dotazione. Ingresso nuovi soci

19.1. Il capitale di dotazione dell'Azienda è costituito dai beni mobili ed immobili, ivi compresi quelli in natura inizialmente conferiti in proprietà dal Comune, all'atto della trasformazione o successivamente acquisiti nel corso dell'attività. I Comuni Soci trasferiscono a titolo gratuito la disponibilità delle reti idriche all'Azienda.

19.2. L'Azienda ha la piena disponibilità del capitale conferito acquisito nel rispetto di quanto stabilito nel presente Statuto.

19.3 Ogni Comune socio, anche partecipante per il tramite di società in house, di aziende e/o altre forme associative di matrice pubblicistica o privatistica, contribuisce alla costituzione del fondo di dotazione iniziale attraverso quote di partecipazione per abitante, stabilite in euro 1,00/ab., sulla base della popolazione residente dell'ultimo censimento ISTAT.

19.4. Per successivi ingressi nell'Azienda di Comuni, si applicherà la quota di euro 1,00/ab., sulla base della popolazione residente dell'ultimo censimento ISTAT.

19.5. I soci che non hanno natura di Comune partecipano al fondo di dotazione in base ad apposita convenzione.

Art. 20. Recesso dei soci.

20.1. E' consentito il recesso dei Soci, con le forme e

secondo le modalità previste di seguito.

20.2. Il recesso può essere esercitato trascorso un anno dall'adozione del presente Statuto. Il recesso deve essere notificato mediante posta elettronica certificata o altro strumento analogo comprovante l'avvenuta comunicazione, diretta al Presidente dell'assemblea Consortile, entro il 30 giugno di ciascun anno utile. Il recesso diventa operante dal 1 gennaio successivo all'espletamento della relativa procedura. Per la liquidazione della quota di pertinenza dell'ente che recede si applicano i seguenti criteri.

20.3. L'Azienda, oltre che alla sua naturale scadenza, potrà cessare in qualsiasi momento della sua durata per effetto di deliberazione dell'Assemblea consortile. In ogni caso, il patrimonio conseguito con mezzi finanziati propri dell'Azienda, viene ripartito tra i singoli Enti in ragione delle rispettive quote di partecipazione, corrispondenti proporzionalmente ai conferimenti del fondo di dotazione, in modo tale che, ove possibile, a ciascuno di essi vengano assegnati i beni immobili e le strutture ubicate sul suo territorio, con i relativi beni mobili ed attrezzature in dotazione. Se il patrimonio non è frazionabile nelle corrispondenti quote parti spettanti a ciascun Ente, si procede mediante conguaglio finanziario. Nel caso di recesso di un singolo ente, la liquidazione della quota di capitale eventualmente spettante sulla base degli effettivi conferimenti effettuati dal Comune recedente, è al netto della quota parte di competenza di eventuali perdite iscritte a bilancio al momento del recesso, oltre alla quota, proporzionalmente a suo carico della quota di debito per finanziamenti in essere.

Art. 21. Gestione aziendale

21.1. La gestione aziendale si ispira ai criteri di economicità, sostenibilità ambientale, efficienza e solidarietà sociale.

21.2. Nel rispetto della propria vocazione pubblica e degli indirizzi degli Enti Soci, l'Azienda tiene conto dei costi e benefici ecologici e sociali relativi al servizio idrico integrato, che incidono sulla qualità della vita dei cittadini. L'Azienda promuove e sviluppa pratiche di buon governo della risorsa idrica.

21.3. In ogni caso, nel rispetto delle normative vigenti e stante la necessità di un equilibrio economico-finanziario dell'Azienda, si prevede l'erogazione a tariffa sociale per le utenze domestiche regolarmente intestate a individui o nuclei familiari individuati come non abbienti.

Art. 22. Piano programma

22.1. Il Piano programma è deliberato dal Consiglio di Amministrazione dell'Azienda secondo gli indirizzi determinati dall'Assemblea e nel rispetto della disciplina regolatoria emanata dall'Autorità di Regolazione Energia Reti e Ambiente (ARERA). Esso contiene le scelte e gli obbiettivi che si intendono perseguire, indicando, tra l'altro, in rapporto alle scelte ed agli obiettivi suddetti:
le linee di sviluppo dei servizi;
il programma degli investimenti e le relative modalità di finanziamento;
le previsioni e le proposte in ordine alla politica dei prezzi e delle tariffe;
le iniziative di relazioni esterne;
i modelli organizzativi e gestionali ed i programmi per l'acquisizione e la valorizzazione delle risorse umane.
22.2. Il piano programma viene aggiornato annualmente in occasione dell'aggiornamento del Budget economico, specificando il grado di coerenza tra gli indirizzi dell'Assemblea dei Soci e l'attività svolta nell'esercizio precedente dall'Azienda, le entità ed il grado di soddisfacimento degli obiettivi assegnati, le ragioni degli scarti eventualmente registrati e le misure adottate o che si intendono adottare per porvi rimedio.

Art. 23. Budget economico

23.1. Il Budget economico è redatto in coerenza con il Piano programma ed ha durata triennale. Esso è articolato per singoli servizi (acquedotto, fognatura, depurazione e servizi comuni), mettendo in evidenza gli investimenti previsti e le relative modalità di finanziamento.
23.2. Il Budget economico comprende, inoltre, distintamente per esercizio, le previsioni dei costi e dei ricavi di gestione. Esso si basa su valori monetari costanti riferiti al programma, nonché alle variazioni di valori monetari conseguenti al prevedibile tasso di inflazione.
23.3. Il Budget economico viene approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il 15 ottobre di ogni anno e non può chiudere in perdita.
23.4. Nel caso in cui durante l'esercizio sopravvengano particolari situazioni che non consentano il rispetto degli obiettivi di Bilancio, il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda deve disporre le conseguenti variazioni al Budget economico, indicando in apposito documento da sottoporre all'Assemblea dei Soci, le cause che hanno determinato il peggioramento della situazione economica ed i provvedimenti adottati e programmati per ricondurre in equilibrio la gestione

aziendale. Nel documento medesimo l'Azienda deve indicare se l'eventuale perdita potrà essere fronteggiata con il fondo di riserva, oppure rinviata a nuovo esercizio.

Art. 24. Bilancio di esercizio

24.1. Entro il 31 marzo il Direttore presenta al Consiglio di Amministrazione il Bilancio di esercizio della gestione conclusasi il 31 dicembre precedente, sentito il Collegio dei Revisori;

24.2. Il Bilancio di esercizio si compone del Conto Economico, dello Stato Patrimoniale e della Nota Integrativa, redatti in conformità alla legge e corredati degli allegati necessari alla migliore comprensione dei dati in essi contenuti.

24.3. Nella relazione illustrativa del Bilancio di esercizio il Direttore deve tra l'altro indicare le motivazioni degli scostamenti rispetto al Budget economico.

24.4. Il Consiglio di Amministrazione delibera entro il 15 aprile il Bilancio e lo trasmette con propria relazione a carattere politico gestionale al Collegio dei Revisori per la relazione di loro competenza che deve essere presentata unitamente al Conto, all'Assemblea dei Soci, entro il 30 aprile.

Art. 25. Rinvio alle norme di legge

25.1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto trovano applicazione le norme previste dal Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia.